



Comune di Voltaggio  
Provincia di Alessandria

**ORIGINALE**  
**Deliberazione n. 11**  
**del 17.01.2013 ore 21.00**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO E RIFUGIO. APPROVAZIONE DI CONVENZIONE.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni	P
2	PAVETO Giambattista Carlo	P
3	PRATI Lucio	A
4	BISIO Maurizio Luigi	P
5	ACCOMANDO Carole	P
6	CAVO Fabio	P
7	SANTAMARIA Ivana	P
8	GUALCO Antonella	P
9	TRAVERSO Maddalena	A
10	REPETTO Gio Batta Luigi	P
11	BISIO Michele	P
12	DELLEPIANE Grazia	A
13	MOSSETTI Gianfranco	P

---

Totale presenti **10**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** e richiamata la L. 281/1991, Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, che annovera, quali principi ispiratori, la finalità di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, condannando gli atti di crudeltà, i maltrattamenti e l'abbandono degli animali, e con particolare riferimento all'articolo 4, in materia di competenze in capo ai Comuni, ed ancora con particolare riferimento al risanamento dei canili comunali esistenti ed alla costruzione di rifugi per i cani, nella modalità singola o associata, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale, ed avvalendosi dei contributi regionali finalizzati;

**VISTA**, altresì, la L.R. 34/1993, afferente tutela e controllo degli animali da affezione, che prevede la tutela delle condizioni di vita degli animali di affezione e la promozione di comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali, e con particolare riferimento:

- all'articolo 1, in merito alla definizione degli animali da affezione, quali animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo;
- all'articolo 2, in merito al divieto, a garanzia del benessere degli animali, di causare dolore o sofferenza agli animali;
- all'articolo 7, in merito alla competenza dei Comuni, nella modalità singola o associata, in ordine all'istituzione ed al mantenimento in esercizio del servizio pubblico di cattura e del servizio dell'apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati, alla stesura ed all'attuazione di programmi per l'istituzione o il risanamento dei canili pubblici, in modo da garantire il servizio di cattura e custodia temporanea su tutto il territorio, secondo le effettive necessità;
- ancora all'articolo 7, ai sensi del quale i canili pubblici sono realizzati ed attrezzati in modo da assicurare il rispetto delle norme igieniche previste per i concentramenti di animali, nonché per consentire l'espletamento di tutti gli adempimenti sanitari e la gestione sanitaria dei canili municipali è affidata ai servizi veterinari delle A.S.L.;
- all'articolo 8, in ordine alla competenza in capo ai Comuni di promozione e sostegno delle iniziative per l'affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi, che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria presso il canile pubblico e la cui proprietà non è stata reclamata;
- ancora all'articolo 8, in merito alla sottoposizione dei rifugi per il ricovero degli animali in attesa di affidamento a norme indicate nel regolamento di attuazione, volte a garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie;
- ancora all'articolo 8, ai sensi del quale i Comuni possono concedere agevolazioni per la costruzione di rifugi di ricovero, fra l'altro, per cani, senza proprietario e in attesa di affidamento, alle associazioni che svolgono attività di protezione degli animali iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, con condizioni e procedure indicate nel regolamento di attuazione;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi della L. 189/2004, è stata operata radicale modifica al Codice Penale, mediante introduzione di un Titolo IX bis nel Libro II, recante intitolazione “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”, contenente autonome figure di reato, modifica legislativa che, pure non attribuendo direttamente la soggettività giuridica all’animale, manifesta, in forza dell’evoluzione sociale, la diversa sensibilità nei confronti delle sofferenze inflitte agli animali nell’idem sentire;

**DATO ATTO CHE** l’articolo 1 L.R. 27/2009, recante disciplina del rapporto persone cani, per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale, assume, quale precipua finalità, la tutela e la presenza nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale ed indispensabile dell’ambiente, ma opera riconoscimento, altresì, in capo alle specie animali, del diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, ed individua, nella tutela degli animali, uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi, promuovendo la corretta convivenza tra le persone e, nel caso di specie, i cani, ai fini della salute pubblica, del benessere animale e della tutela dell’incolumità delle persone;

**VISTA** e richiamata, *per relationem*, in ultimo, la deliberazione C.C. n. 33/2009 in data 26.11.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si procedeva alla gestione associata dei servizi di cattura dei cani randagi, del canile rifugio e del canile sanitario, fra i Comuni di Albera Ligure, Arquata Scrivia, Basaluzzo, Borghetto Borbera, Bosio, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata d’Orba, Carrega Ligure, Carrosio, Cassano Spinola, Fraconalto, Francavilla Bisio, Fresonara, Gavazzana, Gavi, Grondona, Mongiardino, Novi Ligure, Parodi Ligure, Pasturana, Pozzolo Formigaro, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Cristoforo, Sardigliano, Serravalle Scrivia, Stazzano, Tassarolo, Vignole Borbera, Voltaggio, con capofila il Comune di Novi Ligure;

**DATO ATTO CHE** la convenzione per lo svolgimento del servizio *de quo*, relativamente al triennio 2010/2012, è in scadenza;

**VISTA** la nota da parte del Comune di Novi Ligure acclarata al protocollo del Comune al n. 3953 in data 06/12/2012, comprensiva di documentazione, afferente il nuovo testo della convenzione per gli anni 2013/2015 della gestione del servizio di cattura cani randagi, e del servizio del Canile rifugio e del Canile sanitario per i Comuni sopra indicati;

**DATO ATTO**, previa ponderazione del pubblico interesse nell’esercizio della discrezionalità amministrativa, ed a conferma delle opzioni strategiche assunte nel corso dei pregressi esercizi, in particolare:

- dell’efficacia operativa dello strumento convenzionale in ordine al servizio *de quo*, in quanto in grado di avvalersi del supporto di attrezzature e di strutture tecniche, che non potrebbero essere, in forza dei costi, in dotazione dei singoli Comuni;
- in ogni caso, dell’efficienza e dell’economicità dello strumento convenzionale, in quanto, sfruttando l’economia di scala, consente un contenimento di costi non realizzabile attraverso una gestione in forma singola;

**VISTO**, lo schema di convenzione, denominato “disciplinare” descritto come Allegato 1) della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, contenente la durata, le forme di consultazione degli enti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, e contenente a sua volta un “Allegato A”;

**VISTO** l’articolo 30 D. Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO CHE** l’onere a carico del Comune di Voltaggio, in rapporto al parametro percentuale della popolazione, ammonta, allo stato, a presumibili EURO 1047,82 in ragione di anno, salva nuova determinazione e, in ogni caso, precisa determinazione in sede di rendiconto;

**RITENUTO**, per ragioni di economia procedimentale, procedere nella presente sede all’impegno di spesa, senza ricorrere a duplicazioni attive;

**RAVVISATA** la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 42 comma 2 lettera c), D. Lgs. 267/2000;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;

- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

**DATO ATTO CHE** sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti;
- il parere di regolarità contabile recante attestazione della copertura finanziaria ai sensi degli articoli 49 e 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

**Con votazione legalmente espressa, che ha luogo in forma palese e per alzata di mano, con il seguente esito:**

- a) **Presenti: 10;**
- b) **Astenuti: 0;**
- c) **Votanti: 10;**
- d) **Favorevoli: 10;**
- e) **Contrari: 0;**

### **DELIBERA**

- a) Di procedere, ai sensi di quanto in narrativa, al rinnovo della convenzione per lo svolgimento in forma associata fra vari Comuni, capofila Novi Ligure, del servizio di cattura dei cani randagi, del canile sanitario e del canile rifugio, approvando lo schema di convenzione, definito disciplinare, formato da numero 10 articoli e da un Allegato "A", Allegato 1) della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;
- b) Di dare atto della possibilità che alla convenzione, in sede di sottoscrizione, le parti potranno apportare le rettifiche formali ritenute necessarie alla medesima, fermo il limite del divieto di variarne i contenuti;
- c) Di dare atto che la spesa complessiva di presumibili EURO 1047,82 in ragione di anno, salva possibilità di rideterminazione, e, in ogni caso, precisa determinazione in sede di rendiconto, trova copertura nel bilancio pluriennale degli esercizi 2013 e 2014, e con l'impegno all'iscrizione nel bilancio successivo, all'intervento 1.09.01.05.
- d)

*Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti: FAVOREVOLE*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Parere di regolarità contabile recante l'attestazione in ordine alla copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 e 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000 e della normativa comunale, con prenotazione di impegno all'intervento 1.09.01.05 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: FAVOREVOLE;*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(TRAVERSO Caterina)**

Letto, confermato, sottoscritto,

**IL PRESIDENTE**  
(Ing. Lorenzo Giovanni REPETTO)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# **DISCIPLINARE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVI LIGURE E I COMUNI DEL CIRCONDARIO PER LA GESTIONE DEL CANILE SANITARIO E RIFUGIO E IL SERVIZIO DI CATTURA CANI RANDAGI**

## **Art. 1 Oggetto**

La presente Convenzione ha per oggetto il servizio di cattura cani randagi e la gestione del canile sanitario e rifugio sito in Comune di Novi Ligure da parte dei Comuni del circondario, indicati nell'allegato A) che aderiscono secondo quanto stabilito nel presente disciplinare.

La presente Convenzione ha come finalità:

- a) cattura e ricovero dei cani randagi, custodia, mantenimento cura e pulizia, per tutto il periodo di osservazione prescritto, presso il canile comunale sanitario;
- b) ricovero nel canile rifugio, mantenimento, cura e pulizia di cani, già registrati e tatuati presso il canile comunale sanitario, che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione e che non sono stati affidati;
- c) restituzione o affidamento degli animali secondo le modalità indicate dalle legge;
- d) trasporto, stoccaggio e smaltimento, tramite ditta specializzata, delle spoglie dei cani deceduti presso il canile comunale sanitario o rifugio.

## **Art. 2 Modalità e durata**

La durata è fissata in anni tre (3) dal 1/01/2013 al 31/12/2015, con possibilità di rinnovo, previa adozione di nuovo atto deliberativo.

## **Art. 3 Strutture e gestione dei servizi**

Competono al Comune di Novi Ligure la definizione delle condizioni di esecuzione e la gestione delle procedure di affidamento a terzi dei servizi in oggetto e la gestione dei rapporti contrattuali con i soggetti aggiudicatari dei servizi stessi.

Il Comune di Novi Ligure mette a disposizione le seguenti strutture costruite con la partecipazione di tutti i Comuni aderenti:

- "Canile sanitario" sito in località La Tuara composto da 36 box singoli per il periodo di osservazione sanitaria, dotato di n. 30 cucce.
- "Canile rifugio" sito in località La Tuara composto da 22 box da 4 posti ciascuno e da 10 box singoli da isolamento.

## **Art. 4 Costi di gestione - Pagamento**

Ciascun Comune aderente alla presente Convenzione per i servizi di cui all'art.1 dovrà corrispondere al Comune di Novi Ligure, in funzione dei costi annuali, una quota annua calcolata per abitante, i cui dati di riferimento sono quelli ufficiali dell'ultimo censimento.

Detti importi dovranno essere versati al Comune di Novi Ligure entro il 30 Aprile di ogni anno mediante accredito sulla contabilità speciale esistente presso la Tesoreria Provinciale c/o la Banca d'Italia.

Tale quota comprenderà i costi di gestione del servizio di cattura cani randagi e di funzionamento del canile sanitario e del canile rifugio.

## **Art. 5 Rinuncia all'utilizzo del canile rifugio**

E' facoltà dei Comuni rinunciare al servizio di ricovero dei cani nel canile rifugio consortile, ricoverando i cani randagi rinvenuti sul proprio territorio in altra struttura a propria cura e spese.

In tale caso si applicherà una riduzione del 40% del canone dovuto annualmente per l'adesione alla presente Convenzione.

Al termine del periodo di osservazione sanitaria obbligatoria il Comune ove il cane randagio è stato catturato provvederà , tramite suo incaricato, al ritiro dell'animale.

Per ogni giorno di ritardo sarà dovuto il rimborso spese per il mantenimento del cane nel canile rifugio, pari a € 4,00 al giorno.

## **Art. 6 Obblighi dei Comuni aderenti**

I Comuni indicati nell'allegato A) si impegnano, a seguito dell'adesione alla presente Convenzione, a provvedere al versamento della quota annuale di gestione stabilita in funzione dei costi annuali del servizio affidato ad Associazione Animalista di Volontariato, al versamento della quota per il funzionamento e la manutenzione ordinaria per una cifra forfettaria di € 12.000,00 annua costante per la durata della convenzione.

La spesa complessiva sarà ripartita in quote per abitante in base ai dati dell'ultimo censimento.

I Comuni si impegnano altresì ad attenersi a quanto ulteriormente stabilito nel disciplinare per l'affidamento della gestione dei servizi all'Associazione Animalista di Volontariato.

Il Comune di Novi Ligure si impegna a comunicare a tutti i Comuni entro il 31 Gennaio di ogni anno la ripartizione dei costi per l'anno in corso.

Il Comune di Novi Ligure si impegna inoltre a comunicare a tutti i Comuni le modalità di esecuzione dei servizi ogniqualvolta essi subiscano una qualsiasi variazione.

## **Art. 7 Forme di consultazione**

Su richiesta formale di una o più Amministrazioni convenzionate e per la trattazione di problematiche attinenti alla presente Convenzione, il Sindaco del Comune di Novi Ligure convoca, entro trenta giorni dalla richiesta, una assemblea dei rappresentanti di tutti gli Enti aderenti, individuati nei Sindaci o nei Responsabili del servizio a seconda della prevalenza degli aspetti di indirizzo politico o gestionale.

## **Art. 8 Recesso e decadenza**

I Comuni che aderiscono alla presente Convenzione potranno recedere anticipatamente o rinunciare all'utilizzo del canile rifugio previo atto deliberativo da adottarsi e da comunicare al Comune di Novi Ligure entro il mese di settembre di ogni anno, con efficacia dall'anno successivo.

In caso di inadempienza, da parte dei Comuni aderenti, agli obblighi assunti con la presente Convenzione, il Comune di Novi Ligure, previa formale diffida, formalizzerà la decadenza dal rapporto convenzionale e imporrà divieto di utilizzo del canile sanitario e del canile rifugio nei confronti dei Comuni inadempienti, fatte salve le azioni per il recupero delle somme eventualmente dovute.

### **Art. 9 Spese contrattuali**

Sono a carico dei Comuni che aderiranno alla presente Convenzione tutte le spese accessorie, le imposte e le tasse eventualmente conseguenti alla formalizzazione della stessa.

### **Art. 10 Normativa di riferimento**

Gli Enti convenzionati conformano la loro attività alla normativa statale e regionale in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

## ALLEGATO "A"

### DISCIPLINARE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVI LIGURE E I COMUNI DEL CIRCONDARIO PER LA GESTIONE DEL CANILE SANITARIO E RIFUGIO E IL SERVIZIO DI CATTURA CANI RANDAGI

		Rimborso altri comuni ANNO 2013					
	COMUNE	N.ro abitanti	Quota per ogni Comune sul totale di Euro 88.000,00		Quota per ogni Comune sul totale di € 12.000,00	TOTALE	
1	Albera Ligure	329	€.	399,69	€ 54,50	€ 454,19	
2	Arquata Scrivia	6068	€.	7371,80	€ 1.005,25	€ 8.377,05	
3	Basaluzzo	2071	€.	2515,99	€ 343,09	€ 2.859,08	
4	Borghetto Borbera	1991	€.	2418,80	€ 329,84	€ 2.748,63	
5	Bosio	1240	€.	1506,43	€ 205,42	€ 1.711,86	
6	Cabella Ligure	332	€.	403,34	€ 55,00	€ 458,34	
7	Cantalupo Ligure	549	€.	666,96	€ 90,95	€ 757,91	
8	Capriata d'Orba	1926	€.	2339,83	€ 319,07	€ 2.658,90	
9	Carrega Ligure	83	€.	100,83	€ 13,75	€ 114,58	
10	Carrosio	481	€.	584,35	€ 79,68	€ 664,03	
11	Cassano Spinola	1793	€.	2178,25	€ 297,03	€ 2.475,29	
12	Fraconalto	352	€.	427,63	€ 58,31	€ 485,95	
13	Francavilla	518	€.	629,30	€ 85,81	€ 715,11	
14	Fresonara	443	€.	538,19	€ 73,39	€ 611,57	
15	Gavazzana	172	€.	208,96	€ 28,49	€ 237,45	
16	Gavi	4707	€.	5718,37	€ 779,78	€ 6.498,15	
17	Grondona	545	€.	662,10	€ 90,29	€ 752,39	
18	Mongiardino Ligure	177	€.	215,03	€ 29,32	€ 244,35	
19	Montaldeo	291	€	353,53	€ 48,21	€ 401,73	
<b>20</b>	<b>Novi Ligure</b>	<b>27682</b>	<b>€.</b>	<b>33629,91</b>	<b>€ 4.585,90</b>	<b>€ 38.215,80</b>	
21	Parodi Ligure	710	€.	862,55	€ 117,62	€ 980,18	
22	Pasturana	1256	€.	1525,87	€ 208,07	€ 1.733,94	
23	Pozzolo Formigaro	4910	€.	5964,99	€ 813,41	€ 6.778,40	
24	Roccaforte Ligure	154	€.	187,09	€ 25,51	€ 212,60	
25	Rocchetta Ligure	210	€.	255,12	€ 34,79	€ 289,91	
26	San Cristoforo	607	€.	737,42	€ 100,56	€ 837,98	
27	Sardigliano	452	€.	549,12	€ 74,88	€ 624,00	
28	Serravalle Scrivia	6322	€.	7680,38	€ 1.047,32	€ 8.727,70	
29	Stazzano	2425	€.	2946,05	€ 401,73	€ 3.347,78	
30	Tassarolo	636	€.	772,65	€ 105,36	€ 878,02	
31	Vignole Borbera	2245	€.	2727,37	€ 371,91	€ 3.099,29	
32	Vottaggio	759	€.	922,08	€ 125,74	€ 1.047,82	
	<b>Totale</b>	<b>72436</b>	<b>€.</b>	<b>88000,00</b>	<b>€ 12.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	



## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio ([http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo\\_lista.php](http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php)), accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **04/05/2013** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **19/05/2013**  
Dalla Residenza Comunale, li **04/05/2013**.

**IL MESSO COMUNALE**  
(Carrea Roberto)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Avv. Gian Carlo Rapetti)